

NUOVO STATUTO EX DLGS 117/2017 e ss.mm.

ASSOCIAZIONE SUPER MINUS ETS

Art. 1. Denominazione

E' costituita l'associazione, operante per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, denominata: ASSOCIAZIONE SUPER MINUS ETS.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale a Roma in via Nicola Corsi, 7 - 00152. L'Associazione altresì, per il raggiungimento dei suoi scopi, si riserva di istituire altre sedi operative, sia in forma permanente che temporanea. La modifica della sede legale non comporta variazione dello statuto e sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3. Scopo dell'associazione

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, dal D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale, della beneficenza, della formazione e della tutela dei diritti civili, a favore di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, che versano in condizioni di grave disagio sociale, come indigenti, anziani con gravi problematiche familiari e sanitarie, disabili, minori abbandonati, detenuti o ex detenuti, tossicodipendenti, donne vittime di violenza, rifugiati, immigrati in stato di bisogno e tutti quei soggetti che hanno subito una violenza, una discriminazione o una violazione del principio della parità di trattamento a causa della loro situazione personale e sociale, così come meglio dettagliato all'articolo 4 del presente statuto. La situazione di svantaggio sarà certificata da istituzioni pubbliche o private referenziate, come Comuni, Province, Regioni, Prefetture, Caritas, Croce Rossa Italiana.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 4 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo dell'uso dell'acronimo Ets nella denominazione dell'associazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, oltre al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art 4. Attività dell'associazione

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma I, Dlgs.117/17 e ss.mm., l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma I, Dlgs.117/17 e ss.mm [lett. i)];
- 2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, come previsto ex art. 5, comma I, lett. l) Dlgs. 117/17 e ss.mm.;
- 3) beneficenza, sostegni a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2012, n. 166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma I, lett. n) Dlgs 117/17 e ss.mm.;

- 4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, come previsti ex art. 5, comma I, lett. v) Dlgs 117/17 e ss.mm.;
- 5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui articolo 5, comma I, d.lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come previsto ex art. 5, comma I, lett. w) Dlgs. 117/17 e ss.mm..

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6. Soci

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti;
- di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.

I soci dell'associazione si distinguono in tre categorie:

Soci fondatori, operatori e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione.

I soci operatori sono coloro che richiedono l'adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi. Collaborano attivamente e con regolarità per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la loro opera a favore dell'associazione.

I soci onorari sono personalità e/o altri enti e associazioni che operano nel campo della solidarietà sociale e della tutela dei diritti.

Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di socio si perde per:

- 1) dimissioni;
- 2) decesso;
- 3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti



dall'Associazione stessa.

L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. E' inoltre fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti imposti dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs 117/17.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- 1) di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali dell'associazione, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
- 2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- 3) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- 4) contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell'Associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti.

I soci hanno il dovere:

- 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali di svolgere le attività associative preventivamente concordate
- 3) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- 4) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 9. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un'decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con lettera, e-mail, confermato dal destinatario con lo stesso mezzo, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e

all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- l'approvazione del regolamento;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. E' vietato il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'assemblea dei soci.

Art. 10. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) redigere il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto;
- d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- f) preparare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- l) determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai soci che svolgono attività a favore dell'associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica

di consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Il Presidente

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione.

Art. 12. Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi;
- c) contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi da organismi internazionali;
- e) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
- h) entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal Dlgs 3 luglio 117/2017 e ss.mm.;

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

Art. 14. Il Patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, organizzate in via occasionale e in concomitanza con

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, svolte in correlazione con l'attività istituzionale, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 17. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato svolta dai soci. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 19. Scioglimento

L'associazione si scioglie per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Dlgs 117/2017 e salva diversa disposizione di legge, ad altre organizzazioni del Terzo settore, sentito l'organismo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm, c.d. Codice del Terzo settore.

Roma, lì 28.07.2022

I soci fondatori

Angelo Furlan
Alfonso Furlan
Roberto Bertelli
Giovanni Furlan

DEPOSITO MODIFICA STATUTARIA ASSOCIAZIONE SUPER MINUS

Da studiopontesilli <studiopontesilli@pec.it>

A dp.1Roma <dp.1Roma@pce.agenziaentrate.it>

Data giovedì 28 luglio 2022 - 10:52

Buongiorno,

si invia in allegato documentazione relativa alla modifica statutaria dell'Associazione Super Minus ETS codice fiscale 96410230583, unitamente al documento d'identità del presidente e del delegato.

Cordiali Saluti.

Carlo Pontesilli.

Onlus_SuperMinus_Statuto.pdf

Onlus_SuperMinus_Statuto.pdf.p7m

modello 69.pdf

quietanza f23.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA_ADEGUAMENTO STATUTO

27072022.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA_ADEGUAMENTO STATUTO

27072022.pdf.p7m

FURLAN ANGELA PAT-24-09-2027.pdf

PONTESILLI CARLO_PASSAPORTO..pdf

DEPOSITO MODIFICA STATUTARIA ASSOCIAZIONE SUPER MINUS

Da Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>

A studiopontesilli@pec.it <studiopontesilli@pec.it>

Data giovedì 28 luglio 2022 - 10:52

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/07/2022 alle ore 10:52:21 (+0200) il messaggio
"DEPOSITO MODIFICA STATUTARIA ASSOCIAZIONE SUPER MINUS" proveniente da
"studiopontesilli@pec.it"
ed indirizzato a "dp.1Roma@pce.agenziaentrate.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec298111.20220728105213.84002.88.1.52@pec.aruba.it

dati-cert.xml
postacert.eml
smime.p7s



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE MOD. AA5/6 PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 28/07/2022

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

C.F.: 96410230583 COSTITUZIONE DEL 20-02-2019
VARIATIONE DEL 28-07-2022

DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE SUPER MINUS ETS

TIPO ATTIVITA': 949910 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADIN

DOMICILIO FISCALE COMUNE: ROMA PROV: RM CAP: 00152
INDIRIZZO: VIA NICOLA CORSI 7

C.F. RAPPRESENTANTE: FRLNGL77P64D325K
COGNOME E NOME: FURLAN ANGELA

Li, 28/07/2022